

denti, e soggetti per Sovrana volontà a questa Presidenza, e Comando.

In vista dunque ad un tale scandaloso introdottosi abuso offendente li patti convenuti nell' Affittanza tutt' ora vigente fatta coll' attual Oste di Narvesa, a cui solo, ed esclusivamente ad ogni altro è accordata la Vendita suindicata del Vino, ordina, e comanda Sua Eccellenza infrascritto, che sia assolutamente proibito a chiunque, sia chi esser si voglia, tanto in Narvesa, che in altri Comuni, e Luoghi soggetti a questa Presidenza per conto del Bosco suddetto di vendere, o far vendere Vino in minor quantità di mezzo Conzo, o Mastello, in pregiudizio dell' Osteria di Narvesa divenuta d' Imperiale diritto.

Saranno li trasgressori a questa risoluta volontà di Sua Eccellenza Presidente soggetti alle pene comminate dai precedenti Proclami dell' ex-Magistrato al Bosco del Montello, ed oltre la perdita del Vino, Arnasi, ed altri relativi Utensili, incorrerà ciascuno Contraffacente nella pena di Ducati Effettivi dieci per volta da essergli irremissibilmente levata, ed applicata ad arbitrio della Presidenza medesima.

Se ad onta del lievo delle pene suindicate ardisse taluno di continuar simili trasgressioni, sarà assoggettato il recidivo a rigorosa formazione di Processo, sul risultato del
qua-